

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2024.1.10.9.58
LEGISLATURA	XI

Il giorno 12 novembre 2024 si è riunito - in videoconferenza ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna" - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANCARLO MAZZUCA	Presidente
GIORGIO TONELLI	Vicepresidente
CARLOTTA MARÙ	Componente

Svolge le funzioni di segretario il dott. MASSIMO PARRUCCI

**OGGETTO:** SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI MALALBERGO (BO) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale*, in particolare l'art. 16;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 398/24/CONS del 09.10.2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)*, in vigore da venerdì 11 ottobre 2024, giorno di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione, per ciascuna consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

- l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 - *Indizione delle elezioni*, prevede che:

«1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni.

2. «...».

3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi»;

- relativamente alle elezioni di cui all'oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 2 ottobre 2024, vista la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 309 (Parte Prima), del Decreto del Presidente della Giunta regionale F.F. 26 settembre 2024, n. 133 - recante *Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Indizione dei comizi elettorali ai sensi dell'art.*



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



16, commi 1 e 3, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21 - relativo all'indizione delle elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024;

- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;

- per quanto riguarda le richiamate elezioni regionali, in data 02.10.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 25299.U - allegato A);

RICHIAMATO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (prot. Corecom AL/2019/22769 del 17.10.2019 - allegato B) relativamente alla decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale ex art. 9 della legge 22 febbraio 2000, in occasione delle elezioni regionali 2020;

VISTA la segnalazione ricevuta in data 3 novembre - ore 21:05 (prot. 27798.E del 04.11.2024 - allegato C) - inviata, dal segnalante, anche alla PEC del Comune di Malalbergo - a firma del Consigliere comunale Stefano Ferretti in merito alla presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000, da parte del Comune di Malalbergo (BO): sarebbe, infatti, pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) il n. 1/2024 del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>). La copia cartacea del citato notiziario comunale sarebbe anche stata distribuita, in tutto il territorio comunale, dai volontari della Protezione Civile Pegaso il 10 ottobre 2024 e giornate successive.

Sarebbe, inoltre, presente, sulla citata pagina istituzionale, una foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>).

In particolare, il segnalante evidenzia che:

- 1) in data 02.10.2024 è stato pubblicato sul sito del comune di Malalbergo il notiziario comunale, riportante, in prima pagina, la foto e una lettera, di natura esclusivamente personale, del Sindaco;
- 2) in data 03.10.2024 è stata pubblicata la notizia della pubblicazione *online* del citato notiziario comunale sul profilo FB del Comune di Malalbergo;
- 3) in data 05.10.2024 è stata pubblicata la notizia della pubblicazione *online* dello stesso notiziario comunale sul canale di WA del Comune di Malalbergo;
- 4) in data 10.10.2024 è stata pubblicata la notizia, sul profilo FB del comune di Malalbergo, della distribuzione della copia cartacea del notiziario su tutto il territorio;
- 5) in data 10.10.2024 è stata diffusa la comunicazione, attraverso il canale di WA "Malalbergo Informa", della distribuzione della copia cartacea del notiziario comunale su tutto il territorio;
- 6) in data 24.10.2024 è stata pubblicata, sul profilo FB del Comune di Malalbergo, la comunicazione del Sindaco sul conferimento di alcune cittadinanze italiane, indossando la fascia tricolore;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



- 7) il gruppo consiliare rappresentato dal sottoscritto ha atteso a formalizzare la presente denuncia, nell'auspicio che il Comune di Malalbergo, in particolare l'Amministrazione e l'ufficio elettorale, procedessero in autonomia, vista la lunga esperienza, a rilevare le prime violazioni e a rimediare in una sorta di autotutela, al fine di risanare la situazione di *par condicio*;
- 8) si è dunque tentato un approccio costruttivo, nonostante il suddetto notiziario non contenga nemmeno spazi per i gruppi consiliari, che avrebbero potuto, seppur esclusivamente in linea astratta, determinare un contrappeso alla comunicazione e alla violazione della *par condicio*;
- 9) decorsi ormai numerosi giorni e rilevate molteplici violazioni, ci si è trovati costretti a richiedere il ripristino della legittimità e la rimozione dei contenuti pubblicati in piena violazione delle norme sopra citate. In particolare, è stata violata la norma che vieta l'attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'effettivo assolvimento delle proprie funzioni: sia per mezzo cartaceo, con la distribuzione a 4000 famiglie del notiziario nella forma sopra esplicitata; sia per mezzo social, con i profili FB e WA (iscritti, a giugno 2024, circa 3.000 cittadini) del Comune di Malalbergo; sia per lo svolgimento di una celebrazione, quella del conferimento delle cittadinanze, importantissima per contrastare i fenomeni di razzismo, xenofobia e intolleranza e favorire la reale integrazione degli stranieri nella società italiana e malalberghese, ma di cui si evidenzia l'errato tempismo, in piena violazione della *par condicio*.
- 10) si precisa, infine, che in data odierna, al momento della trasmissione della presente denuncia a mezzo PEC, sono ancora pubblicate tutte le notizie, i documenti e le informazioni riportati in allegato. Si invita a consultare il sito del Comune [www.comune.malalbergo.bo.it](http://www.comune.malalbergo.bo.it), che reca in *homepage* anche la notizia della celebrazione del 24 ottobre, corredata di foto;

CONSIDERATO CHE, in data 4 novembre 2024, sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) risultava reperibile il n. 1/2024 del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>).

Risultava presente, sulla citata pagina istituzionale, anche la foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>) (prot. 27807.E del 04.11.2024 - allegato D);

PRESO ATTO dell'impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione, in tutto il territorio comunale, dai volontari della Protezione Civile Pegaso, della copia cartacea del n. 1/2024 del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo*, oggetto di segnalazione, che coinvolge soggetti istituzionali; tale distribuzione sarebbe stata effettuata, secondo il segnalante, in data 10 ottobre 2024 e giornate successive; secondo il Sindaco del Comune di Malalbergo - come indicato nella memoria difensiva inviata al Corecom - sarebbe iniziata, in data 2 ottobre 2024, contestualmente alla pubblicazione del citato notiziario comunale sul sito del Comune di Malalbergo;

DATO ATTO che in data 4 novembre 2024 sono state richieste al Comune di Malalbergo osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. 27833.U - allegato E), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



VISTA la memoria del 6 novembre 2024, a firma del Sindaco del Comune di Malalbergo, Massimiliano Vogli - acquisita agli atti con prot. 28027.E (allegato F) - nella quale è stato rappresentato che:

- 1) la delibera AGCOM 9 ottobre 2024, intitolata "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia-Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)" (Delibera n. 398/24/CONS), statuisce delle indicazioni ben precise, anche con riferimento alla presentazione delle deduzioni. In particolare, l'art. 17 della delibera suddetta stabilisce che le violazioni "sono perseguite dall'Autorità sia d'ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico". Nel caso di specie, le segnalazioni sono pervenute oltre il termine perentorio di dieci giorni. La presunta violazione, infatti, risalirebbe al giorno 2 ottobre (e immediatamente successivi). Essendo la segnalazione pervenuta dal Consigliere Ferretti il 4 novembre 2024 (vs. prot. 27798.E), trascorsi quindi più di 30 giorni oltre la scadenza del termine perentorio indicato all'art. 9 della delibera citata, si chiede di dichiarare inammissibile la segnalazione per decorso dei termini;
- 2) si evidenzia, inoltre, che il segnalante - a maggior ragione nella sua veste di rappresentante di Gruppo Consiliare comunale e nell'ottica di una collaborazione fattiva nell'interesse dei cittadini - aveva piena contezza di ogni strumento a disposizione e modalità utili a segnalare e portare a conoscenza diretta e tempestiva dell'Amministrazione ogni fattispecie ritenesse configurare potenziali ipotesi di violazione della *par condicio*, nel pieno rispetto del termine di 10 giorni di cui alla normativa vigente. Si rimarca di non aver ricevuto richieste di interlocuzione, né in via informale, che formale in merito a quanto segnalato in data 4 novembre, decorsi quindi oltre 30 giorni;
- 3) le deduzioni fanno riferimento al decreto di indizione dei comizi elettorali. Nel caso delle elezioni regionali, invece, deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. In tal senso la circolare 120608/24 della Prefettura di Bologna ad oggetto "Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024. Primi adempimenti del procedimento elettorale", registrata al Protocollo del Comune n. 18079/2024, che si allega, come da estratto che si riporta di seguito:
  - B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.  
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Con riferimento alle elezioni regionali, è importante evidenziare che è ormai consolidato l'orientamento interpretativo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativamente al *dies a quo* dell'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale, la cui decorrenza è da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ovvero il giorno di giovedì 3 ottobre 2024. Deve ritenersi, pertanto, che l'assunzione del quarantacinquesimo giorno antecedente le elezioni quale *dies a quo* per il divieto ex art. 9 assicura l'uniforme applicazione del divieto in tutte le regioni interessate dalla consultazione elettorale, precludendo così trattamenti discriminatori *in peius* per quelle Amministrazioni i cui Presidenti di Giunta regionale abbiano adottato il decreto di convocazione dei comizi con largo anticipo rispetto al quarantacinquesimo giorno in cui vanno affissi i manifesti;
- 4) Parimenti, la comunicazione ricevuta via mail della Prefettura in data 11.10.2024, indirizzata a tutte le amministrazioni interessate dalla tornata elettorale, di trasmissione della circolare di cui sopra e del



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



calendario adempimenti inviato alla Prefettura stessa dall'Ufficio Elettorale della Regione Emilia-Romagna, che si allega. Il giorno 2 ottobre 2024, pertanto, la pubblicazione sul sito *web* del Notiziario Comunale era consentita, mentre non sarebbe stata più consentita dal giorno 3 ottobre 2024. Questo si deduce dalle stesse FAQ pubblicate sul sito dell'AGCOM che qui si riportano:

- “Da quando decorre il divieto di comunicazione istituzionale?  
Nel caso delle elezioni politiche l'inizio della campagna elettorale coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali. Nel caso delle elezioni amministrative, invece, deve farsi riferimento al quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni”.

Il 2 ottobre 2024 era il quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni; pertanto, non era in vigore il divieto di comunicazione istituzionale.

- 5) le informazioni successive della pubblicazione *online* non hanno valenza autonoma, rappresentando mere conseguenze della notizia della pubblicazione sul sito del Comune, avvenuta entro i termini di legge. Così pure la distribuzione cartacea del giornalino, iniziata in ogni caso contestualmente e non in data 10 ottobre (cit.: “e in corso di distribuzione”), che era già stato pubblicato integralmente *online* entro i termini di legge;
- 6) per quanto riguarda lo svolgimento del conferimento delle cittadinanze, si evidenzia trattarsi di attività effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, rappresentando il giuramento atto necessario all'acquisizione della cittadinanza, da tenersi inderogabilmente entro 180 giorni dal decreto di concessione da parte del Ministero, tramite le Prefetture, e non soggetto ad alcun termine sospensivo;
- 7) Per quanto sopra esposto si chiede:
  - in via preliminare, di dichiarare le deduzioni del Consigliere Ferretti tardive e quindi inammissibili;
  - in via subordinata, valutato quanto dedotto del Comune, di archiviare il procedimento;

RICHIAMATO NUOVAMENTE, relativamente alla data di convocazione dei comizi elettorali, il citato parere di AGCOM, nello specifico l'estratto che segue:

«Come evidenziato nella richiesta di parere, la legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014, recante “Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale”, regola, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi statali, la materia elettorale nell'ordinamento regionale dell'Emilia-Romagna.

In particolare, l'articolo 16 dal titolo “Indizione delle elezioni”, prevede al primo comma che “Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo periodo sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data delle elezioni” (ns. sottolineatura).

Il raccordo con la normativa nazionale ed in particolare con la legge 108 del 1968, per quel che concerne anche la fase della convocazione dei comizi, è contenuta nelle norme finali (articolo 16), laddove si stabilisce, nella prima parte, che “ Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare gli articoli 1, sesto



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l'articolo 5 della legge 43/1995.

Alla luce di tale disposizione si evince che l'articolo 3, sesto e settimo comma, della norma statale - e quindi la disposizione sulla decorrenza della data di convocazione dei comizi dall'affissione del manifesto elettorale nei quarantacinque giorni precedenti il voto - trova applicazione nel procedimento elettorale regionale se non sia stato previsto diversamente dalle apposite disposizioni regionali.

La disposizione finale dell'art. 16 sembra riaffermare la volontà del legislatore regionale di individuare nella pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale del decreto di indizione dei comizi la data di inizio della campagna elettorale, estendendo il periodo elettorale, da quarantacinque a cinquanta giorni. Ne sono conferma gli espressi richiami alla legge 108/1968 contenuti nella legge regionale n. 21/2014 (cfr. per tutti l'art. 4 "Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale nel termine previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale)", a voler significare il valore residuale della norma nazionale all'interno della disposizione di cui al citato articolo 15.

Pertanto, si può ritenere che quanto alla disciplina del procedimento elettorale, occorrerà fare riferimento alla legge regionale rispetto alla normativa nazionale di riferimento. Quest'ultima invece, continuerà a valere per quelle ipotesi in cui le Regioni di volta in volta interessate da consultazioni elettorali non abbiano provveduto a disciplinare l'aspetto dell'indizione delle elezioni con una disciplina ad hoc.

Tutto ciò chiarito, atteso che l'articolo 9 della legge 28/00 fa decorrere *expressis verbis* il divieto di comunicazione politica dalla "data di convocazione dei comizi elettorali", ne deriva che, a rigore, è dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale che occorrerebbe fare riferimento al fine di stabilire il *dies a quo* di tale decorrenza»;

PRESO ATTO che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.): questo al fine di evitare che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell'amministrazione medesima e dei suoi organi titolari, sovrapponendo in tal modo l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;

- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;

- l'art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l'altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

VERIFICATO CHE, in data 7 novembre 2024, sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) risultava ancora reperibile il n. 1/2024 del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>). Risultava ancora presente, sulla citata pagina istituzionale, anche la foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>) (prot. 28171.E del 07.11.2024 - allegato G);

PRESO ATTO CHE, in data 12 novembre 2024, sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>) era ancora pubblicato il n. 1/2024 del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>). Risultava ancora presente, sulla citata pagina istituzionale, anche la foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>) (prot. 28414.E del 12.11.2024 - allegato H);

RILEVATO che la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunale *Il Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo* e la foto, presente sul sito istituzionale, del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>) ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024;

RITENUTO che la sopracitata attività sia direttamente riferibile alla Pubblica Amministrazione, nello specifico al Comune di Malalbergo, e costituisca, quindi, attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000.

DATO ATTO CHE la citata attività appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RITENUTO, pertanto, di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, vista la pubblicazione, sulla pagina istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/home>), del n. 1/2024 del notiziario comunale //



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



Corrierino - Il notiziario del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/periodico-il-corrierino/online-il-nuovo-numero-del-notiziario-comunale-n-1-2024-330775-1-6c82c619ad78654a92de787acde08165>) - la cui copia cartacea sarebbe anche stata distribuita alla cittadinanza - e di una foto del Sindaco del Comune di Malalbergo, sig. Massimiliano Vogli, in fascia tricolore, visto il conferimento, in data 24 ottobre 2024, di nuove cittadinanze nella Giornata delle Nazioni Unite (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/it-it/novita/avvisi/2024/nuove-cittadinanze-nella-giornata-delle-nazioni-unite-333141-1-9711c13df07b592366309dea673e37b7>);

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120 del 16 luglio 2008 e modificato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 (BUR n. 348 del 30.10.2018);

RICHIAMATA la nota prot. 25017.I del 01.10.2024, successivamente integrata con nota prot. 25221.I del 02.10.2024, avente ad oggetto "Sostituzione Dirigenti", con la quale viene individuato il Direttore generale dell'Assemblea legislativa quale sostituto della Responsabile del Settore Diritti dei Cittadini per il periodo 01 ottobre 2024 - 30 novembre 2024;

VISTA la nota prot. 28433.I del 12.10.2024, avente ad oggetto "Delega alla sottoscrizione di atti durante la seduta di Comitato del 12 novembre 2024", con la quale viene individuato il Funzionario titolare della Posizione di Elevata Qualificazione "Coordinamento delle attività di monitoraggio, educazione ai media e aiuti alle imprese del Corecom Emilia-Romagna", dott. Massimo Parrucci, quale sostituto del Direttore generale dell'Assemblea legislativa per la giornata del 12 novembre 2024;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto, espressa dal dott. Massimo Parrucci;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D, E, F, G e H, contenuti nella cartella ZIP allegata alla presente delibera come parte integrante della stessa) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Consigliere Stefano Ferretti ed al Comune di Malalbergo (BO);

3) che sarà data diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito del Corecom - sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, nel momento in cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotterà, a conclusione dell'istruttoria, la relativa delibera.

Bologna, 12 novembre 2024

Firmato digitalmente  
Il Segretario delegato  
Massimo Parrucci

Firmato digitalmente  
Il Presidente  
Giancarlo Mazzuca



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)